

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 20/03/2006 n. 1444
legge 109/94 Articoli 1, 21 - Codici 1.1, 21.5

Nell'attuale assetto ordinamentale degli Enti locali può validamente sussistere la concentrazione, da parte del dirigente comunale, dei ruoli di presidente della commissione di gara e responsabile del procedimento, che procede all'approvazione definitiva degli atti della stessa. Ciò in considerazione del fatto che l'attività di approvazione definitiva degli atti di gara non può più essere qualificata alla stregua dell'attività di controllo e che la disposizione specifica di settore di cui all'art. 107, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 267/2000 prevale sulla norma generale di cui all'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 2004, n. 6029; 28 giugno 2004, n. 4772; 1° aprile 2004, n. 1812; 18 settembre 2003, n. 5322; 21 giugno 2002, n. 3404). In presenza di criteri di assegnazione dei punteggi caratterizzati da significativi margini di discrezionalità tecnica, ma non sufficientemente definiti dalla *lex specialis* della gara o dalla Commissione valutatrice (in sede di determinazione di sottocriteri valutativi), quest'ultima deve fornire adeguata motivazione in merito alle ragioni che, sul piano tecnico, hanno indotto a differenziare i detti punteggi discrezionali. Ne discende che può essere omessa la motivazione del punteggio assegnato solo allorché i criteri di massima siano tali, per il loro carattere puntuale e stringente, da consentire essi stessi la ricostruzione dell'iter logico che ha portato la Commissione a conferire detti punteggi espressi in termini esclusivamente numerici (cfr. le decisioni della Sezione 16 novembre 2005, n. 6399; 6 ottobre 2003, n. 5899; Sezione VI, 7 settembre 2004, n. 5830; 10 gennaio 2003, n. 67; 4 novembre 2002, n. 6004).